



COMUNE DI FRUGAROLO
(Provincia di Alessandria)

DETERMINA
del Segretario Comunale

N.4/S/20

OGGETTO: CCI anno 2019 - LIQUIDAZIONE COMPENSO AL PERSONALE DIPENDENTE NON TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA, AI SENSI DELL'ART. 15 CO.5 CCNL 1/04/1999 ED EX ART. 17 COMMA 2 LETT. F) ED I) A FAVORE DEL PERSONALE NON TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA (art. 68 c 2 lett. e ccnl 21.5.18).

IL SEGRETARIO COMUNALE

VISTO il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Frugarolo, nonché la deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 24.11.2016;

Visto il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo predisposto dalla Delegazione di parte Pubblica di questo Comune e relativo all'anno 2019, approvato dalla parte Sindacale dalla parte pubblica in data 17.02.2020, in base al quale sono stati determinati i compensi destinati a finanziare il Fondo deputato a erogare i compensi accessori atti ad incentivare la produttività/performance e il miglioramento dei servizi di cui all'art. 17 co.2 lett. a) CCNL 1.4.1999, comprensivi della quota di €. 1.500,00 che viene erogata alla dipendente interessata al miglioramento del servizio, consistente nella revisione e rinnovo delle concessione dei loculi trentennali in scadenza.

Richiamato il CCNL 21/05/2018, valevole per le annualità economiche 2016/2018;

Rilevata la necessità di affrontare la delicata fase di passaggio rappresentata da un contratto collettivo nazionale intervenuto dopo 5 mesi dell'esercizio finanziario, per cui, in relazione alle nuove normative ed ai nuovi istituti in esso previsti, si prende atto di quanto menzionato e si procede alla approvazione e liquidazione del quantum spettante ai dipendenti sulla base delle previgenti norme di contrattazione, in applicazione del principio della semplificazione, linearità, ragionevolezza ed efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa;

Richiamata la determinazione del sottoscritto segretario comunale in data 03/12/2018 n. 23;

Rilevato che, nel CCI, di competenza dell'anno 2019 e sopra meglio generalizzato, sono previste indennità correlate all'esercizio di specifiche responsabilità, normate dall'art. 17 comma 2 lett. f) ed i);

- *L'ARAN, secondo consolidati orientamenti applicativi in materia, ha ribadito che per il finanziamento dell'indennità di specifiche responsabilità, di cui all'art.17, comma 2, lett.f), del CCNL dell'1.4.1999, possono essere utilizzate sia risorse stabili che variabili, ai sensi dell'art.31, commi 2 e 3, del CCNL del 22.1.2004;*
- *FATTA ESPRESSA MENZIONE DEL RAL_1783 ARAN, relativo all'indennità ex art. 17 comma 2, secondo il quale "...Si tratta, come è noto, di un compenso accessorio volto a remunerare solo l'assunzione formale di particolari e specifiche responsabilità da parte dei lavoratori delle diverse categorie. L'art.17, comma 2, lett. f), del CCNL dell'1.4.1999, come integrato dall'art.36, comma 1, del CCNL del 22.1.2004 e dall'art.7 del CCNL del 9.5.2006, demanda alle autonome determinazioni della contrattazione decentrata integrativa di ciascun ente la definizione dei criteri per la individuazione degli incarichi di responsabilità legittimanti l'erogazione dell'indennità e per la quantificazione dell'ammontare della stessa entro il limite massimo stabilito dal CCNL (€2500). Questa indennità può essere corrisposta al personale delle categorie B, C e D (non può essere erogata al personale della categoria D, quando lo stesso sia già incaricato della titolarità di posizioni organizzative). Sulla base dell'ampia previsione contrattuale, non è possibile fornire in materia una indicazione completa e precisa, avente carattere di generalità, delle diverse casistiche che possono essere ricondotte alla disciplina del citato art.17, comma 2, lett. f), del CCNL dell'1.4.1999. Quello che è certo è che il compenso previsto dalla clausola contrattuale non può essere riconosciuto indiscriminatamente ai lavoratori, in base alla categoria o al profilo di appartenenza, né*

essere legato al solo svolgimento dei compiti e delle mansioni ordinariamente previste nell'ambito del profilo posseduto dal lavoratore. Infatti, esso deve essere soprattutto una utile occasione per premiare chi è maggiormente esposto con la propria attività ad una specifica responsabilità.

Deve trattarsi, pertanto, di incarichi aventi un certo "spessore", con contenuti sicuramente significativi e qualificanti, per giustificare, secondo criteri di logica e ragionevolezza, un importo della relativa indennità superiore a quello previsto per gli incarichi connessi alle qualifiche di ufficiale di stato civile ed anagrafe ecc., in relazione alle specifiche responsabilità che comportano il riconoscimento del compenso massimo di € 300 (art.17, comma 2, lett. i) del CCNL dell'1.4.1999, introdotto dall'art.36, comma 2, del CCNL del 22.1.2004). Potrebbe trattarsi, ad esempio, di un "responsabile di procedimento complesso", ai sensi della legge 241/1990, oppure di altri "incarichi" formalmente affidati dai dirigenti o dai competenti responsabili dei servizi, che impongono la assunzione di una qualche e diretta responsabilità di iniziativa e di risultato (svolgimento di specifici compiti che comportano responsabilità di gruppo o di procedimento), ecc. Non si ritiene, pertanto, sufficiente la sussistenza di una responsabilità di procedimento semplice per giustificare il riconoscimento del compenso di cui si tratta. Fatta questa indispensabile premessa, relativamente alla specifica problematica concernente la cumulabilità di tale indennità con altre indennità previste ugualmente dalla disciplina contrattuale, si deve ricordare che, in materia di cumulo di trattamenti economici accessori, il principio generale è che il singolo lavoratore può, legittimamente, cumulare più compensi o indennità di natura "accessoria", solo nel caso in cui detti compensi siano correlati a condizioni e causali formalmente ed oggettivamente diverse, secondo le previsioni della contrattazione collettiva, con conseguente illegittimità della corresponsione di più di un compenso per la medesima fattispecie. Alla luce di tale principio e delle caratteristiche dei compensi che vengono in considerazione deve essere valutata ogni problematica relativa alla loro eventuale cumulabilità. Ciò vale anche per le indennità di specifiche responsabilità e gli altri compensi richiamati nel quesito, per i quali occorre evidentemente tenere conto della loro natura e delle ragioni giustificative del loro riconoscimento. Pertanto, solo ove fosse possibile dimostrare la sussistenza effettiva di causali giustificative dell'erogazione dei diversi compensi, il cumulo potrebbe ritenersi ammissibile. Così, ad esempio, date le sue caratteristiche e le particolari condizioni legittimanti la stessa, la specifica indennità prevista per il personale dell'area della vigilanza dall'art. 37, comma 1, lett. b), primo periodo, del CCNL del 6.7.1995, come modificato dall'art.16, comma 1, del CCNL del 22.1.2004 (personale dell'area della vigilanza che, in possesso dei requisiti prescritti dalla legge, effettivamente svolge funzioni di polizia giudiziaria, servizio di polizia stradale e funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza), non risulta, di per sé, incompatibile con quella dell'art.17, comma 2, lett.f), del CCNL dell'1.4.1999, e successive modificazioni ed integrazioni, ove per questa ultima vengano prese in considerazione, per la relativa attribuzione, attività e responsabilità, diverse da quelle poste alla base del riconoscimento della richiamata indennità dell'art. dall'art. 37, comma 1, lett. b), primo periodo, del CCNL del 6.7.1995."

- DAL PUNTO DI VISTA DEL FINANZIAMENTO, "In relazione a tale problematica, la scrivente Agenzia non può che ribadire le proprie indicazioni, già espresse in precedenti orientamenti applicativi in materia, secondo le quali per il finanziamento dell'indennità di specifiche responsabilità, di cui all'art.17, comma 2, lett.f), del CCNL dell'1.4.1999, possono essere utilizzate sia risorse stabili che variabili, ai sensi dell'art.31, commi 2 e 3, del CCNL del 22.1.2004"

Dato atto che il sottoscritto segretario comunale è stato assunto dal Comune di Frugarolo con decorrenza 01.01.2017, quindi, in relazione all'anno 2019, ritiene giusto, coerente ed opportuno confermare il precedente sistema di valutazione del personale, unitamente alle indennità fisse e continuative già stabilite ed approvate nel corso dell'esercizio 2017 e dell'esercizio 2018;

Rilevato che la Delegazione di Parte Pubblica nella contrattazione in argomento si è attenuta alle linee di indirizzo formulate da questa Amministrazione Comunale approvate con Deliberazione della Giunta Comunale, e che il Fondo in oggetto è stato quantificato nel rigoroso rispetto delle vigenti disposizioni normative e contrattuali, nonché dei vincoli normativi attualmente vigenti in materia di contenimento delle spese di personale (e sul Fondo è stato richiesto il parere preventivo di congruità del revisore dei conti, reso in data 23.12.2019);

Rilevato che il fondo complessivo, comprensivo della quota fissa e variabile dello stesso, previsto dall'art.15 CCNL del 1 Aprile 1999, destinato a finanziare le politiche di sviluppo delle risorse umane e la produttività per l'anno 2019, così come quantificato, in applicazione dei criteri sopra indicati, tra la Delegazione di Parte Pubblica e quella Sindacale nel sopracitato Preliminare di Accordo Collettivo Decentrato, ammonta a complessivi € 39.413,00, comprese le quote relative ai differenziali sulle PEO pagati come da CCNL 21.5.18 pari ed € 6.894,00 e la somma di € 1.428,00 a titolo di incentivi progettazione ex D.lgs 50-2016, entrambe non soggette a limite del Fondo 2016;

Rilevato che il summenzionato Preliminare del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo afferente l'anno 2019 è stato regolarmente inviato al Revisore dei Conti e formalmente approvato con Deliberazione adottata dalla Giunta Comunale adottata in seduta odierna e dichiarata immediatamente eseguibile, autorizzando contestualmente la Delegazione di Parte Pubblica alla sottoscrizione dello stesso;

VISTO l'art. 97 comma 4° lett. d) e art. 107 del D.Lgs. 267/2000;

D E T E R M I N A

1. Di erogare, per le ragioni esposte nella parte motiva cui si rinvia, per l'anno 2019, conformemente a quanto già fatto per l'anno 2018, alla dipendente comunale cat. Prof. B7 l'importo complessivo lordo di €. 1.500,00 ai sensi dell'art. 15 co. 5 CCNL 1/04/1999 per attivazione di nuovi servizi correlato ad un aumento delle prestazioni del personale e consistente nella revisione e rinnovo delle concessione dei loculi trentennali in scadenza.
2. Di erogare, sempre ai sensi di quanto indicato in narrativa, la somma di € 3.383,00 a titolo di indennità ex art. 17 comma 2 lett. f) ed i) del CCNL anno 1999, suddivise come di seguito:
 - a) Addetto al servizio di Autista di Scuolabus: € 500,00 complessive lorde/Anno;
 - b) Addetta al Servizio Elettorale, Ufficio di Stato Civile e Anagrafe cat. Prof. C2: € 850,00 complessive lorde/Anno;
 - c) Addetta al Protocollo informatico ed esercizio di funzioni polivalenti di collaborazione e supporto agli Uffici Tecnici, Ragioneria e Segreteria Generale cat. Prof. B7: € 850,00 complessive lorde/Anno;
 - d) Addetta al Protocollo Informatico ed esercizio di funzioni polivalenti di collaborazione e Supporto agli Uffici Tecnici, Ragioneria e Segreteria Generale cat. Prof. B6: € 850,00 complessive lorde/A;
 - e) Addetti alla manutenzione straordinaria del patrimonio comunale compresa la realizzazione di opere di urbanizzazione: € 333,00 complessive lorde in ragione di anno da suddividere per nr. 2 dipendenti del servizio tecnico (200 per nr. 1 unità e 133 per nr. 1 unità in quiescenza dal 01.09.2019) non interessati dalla percezione dell'indennità di cui alla lettera a);
 - f) contro la presente determinazione di liquidazione, è possibile presentare osservazioni e controdeduzioni entro e non oltre 60 gg. decorrenti dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio.

2. Di imputare la spesa complessiva pari ad €. 4.883,00 oltre oneri riflessi e IRAP al Tit. 1° - Missione - 01.02-1.01 e 08.01- 1.01 del Bilancio di Previsione relativo all'esercizio finanziario 2020, attualmente in esercizio provvisorio autorizzato ex lege sino al 31.03.2020, gestione conto residui.

Frugarolo, li 24/02/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Stefano Valerii

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(Art.153, comma 5, D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.).

Si attesta che l'impegno di spesa pari a €. 4.883,00 oltre oneri riflessi ed Irap da assumere con il presente provvedimento al Tit. 1° - Missioni 01.02-01.01 e 08.01 -1.01 del Bilancio di Previsione relativo all'esercizio finanziario 2020 - conto residui ha la necessaria copertura finanziaria.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
dott.ssa Simona BELLINI

Frugarolo, li 24/02/2020

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il presente provvedimento viene pubblicato per estratto, in elenco, all'Albo Pretorio del Comune
per 15 gg. dal 25.02.2020 al 12.03.2020

Frugarolo, lì 25.02.2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Stefano Valerii

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.

Frugarolo, lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Stefano Valerii
